

COMUNE DI MEZZOCORONA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO ATTUATIVO - AMBITO A
Loc. Zabiani - C.C. Mezzocorona



BSV Società di Ingegneria S.r.l.

Via Roma, 60/A - Fraz. Taio

38012 PREDAIA (TN)

Fax: 0463422247

Tel: 0463421314

e-mail: bsv.srl@pec.it

DISEGNO

Corografia, estratto mappa, estratto PRG
estratto PTC, estratto PRG sist. ambientale

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

dott. ing. MIRKO BUSETTI

Iscritto al N. 2445 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri
Settori civile e ambientale, industriale e dell'informazione

COMMITTENTE

Valman S.p.a

SCALA

1:2000

1:10000

DATA

novembre 2018

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
1	.				
2					
3					

TAVOLA

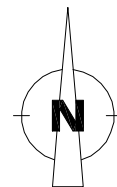
1

FILE: .

A norma di legge il presente disegno non può essere riprodotto e comunicato a terzi senza preventiva espressa autorizzazione scritta dei titolari di questo studio

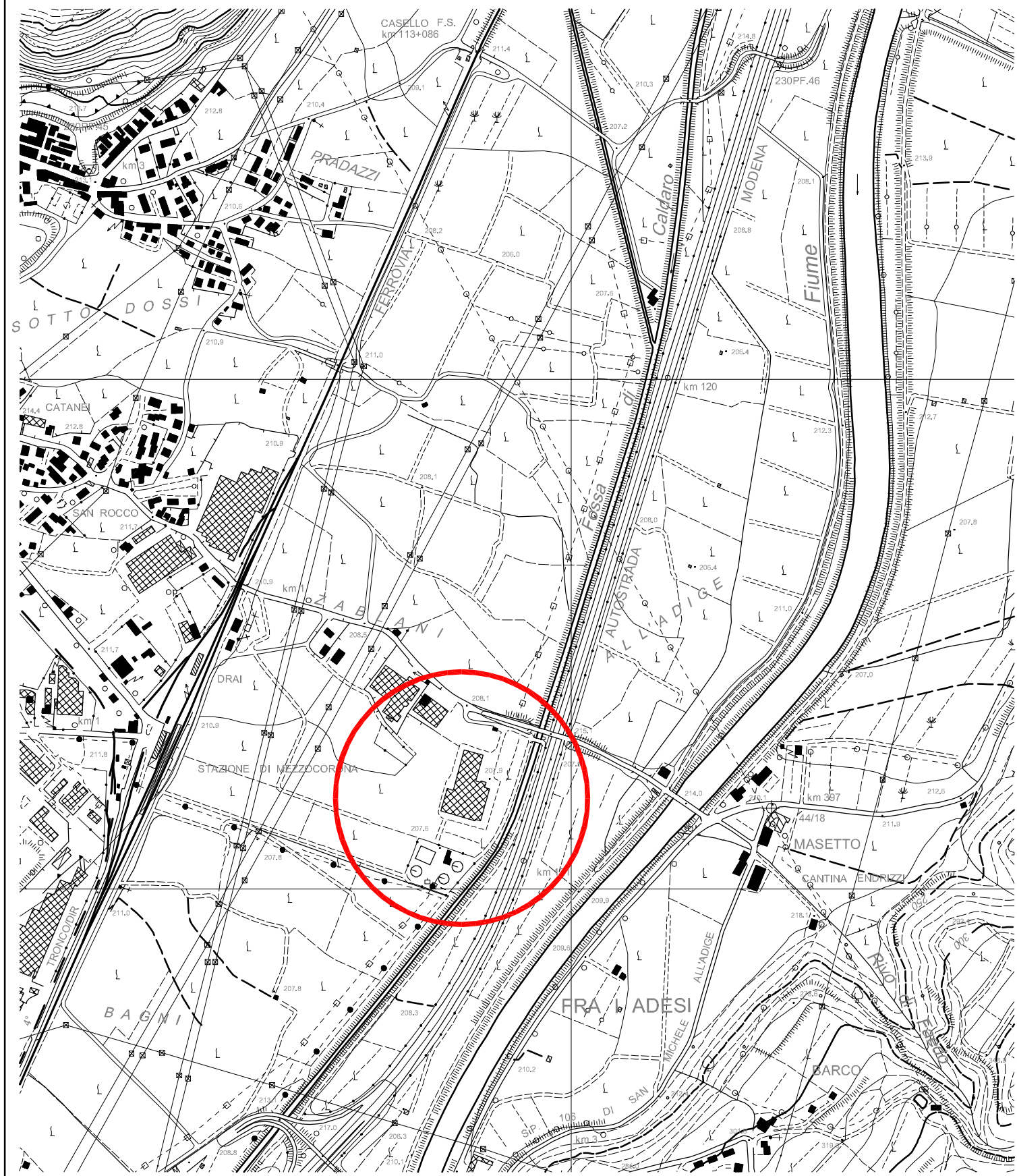
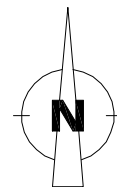
PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA 1:2000



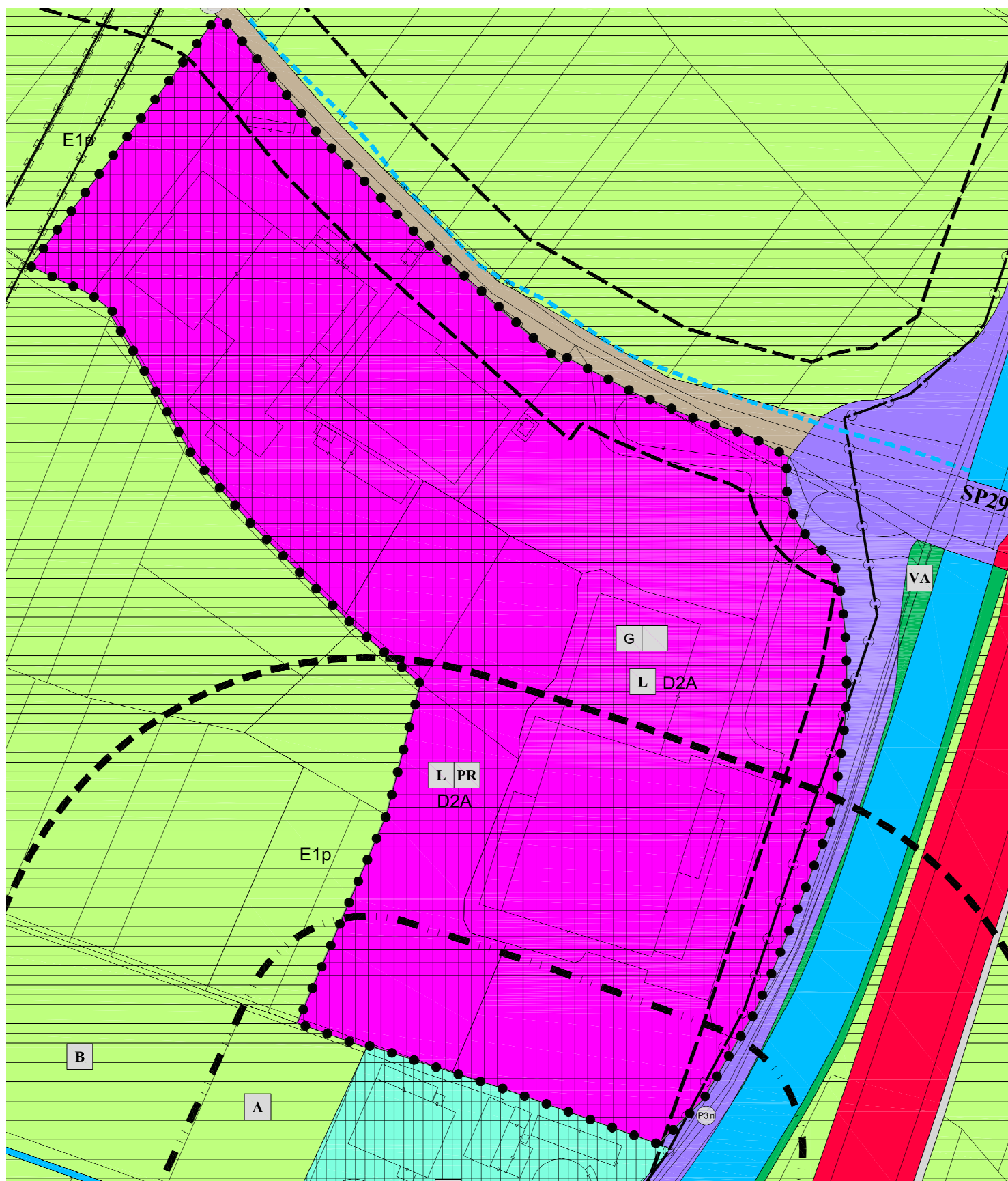
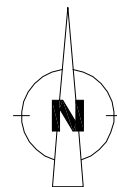
COROGRAFIA

SCALA 1:10000



ESTRATTO PLANIMETRIA P.R.G.

SCALA 1:2000



LEGENDA PRG

Z403		Confine comunale		Specifici riferimenti normativi
Z102 Z104		Corsi d'acqua di superficie		Corsi d'acqua interrati

Ambito del PRG-IS

A101		Centro storico
Z305		Aree di rispetto storico, ambientale e paesistico o soggette a tutela indiretta (Artt. 10 e 36 della Normativa Insediamenti Storici)

Sistema infrastrutturale

	Esistenti	Progetto	Da potenziare	vedi NTA
F426 F701 FS del Brennero				articolo 27
F428 F701 Ferrovia Trento - Malè				articolo 27
F429 F703 Ferrovia Trento - Malè - tratto interrato o in trincea o in superficie				articolo 27
F501 Autostrada A22 del Brennero				articolo 28
F501 F503 F502 SS 12 dell'Abetone e del Brennero				articolo 28
F501 F503 F502 Viabilità PAT: SP 90 Destra Adige, SP 29, etc.				articolo 28
G103 Fasce di rispetto stradale				articolo 28
F501 F503 F502 Viabilità comunale extraurbana				articolo 30
F601 F603 F602 Viabilità comunale urbana				articolo 29
F424 Svincoli - Rotatorie				
F441 Funivia del Monte di Mezzocorona				articolo 31
F444 Elettrodotti				articolo 32
F444 Elettrodotti interrati				articolo 32
F445 Gasdotti				articolo 33
F421 Percorso ciclabile di progetto				articolo 33bis
F420 Percorso ciclabile esistente				articolo 33bis

Sistema insediativo

Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale (Elenco A in Relazione)

F101		Servizi e attrezzature civili
F205		Servizi e attrezzature religiose
F203		Servizi e attrezzature scolastiche
F213		Servizi e attrezzature sanitarie e/o assistenziali
F207		Attrezzature sportive e/o ricreative
F301		Parchi e giardini urbani

vedi NTA

articolo 27

articolo 27

articolo 27

articolo 28

articolo 28

articolo 28

articolo 28

articolo 30

articolo 29

articolo 31

articolo 32

articolo 32

articolo 33

articolo 33bis

articolo 33bis

vedi NTA

articolo 13

F201		Impianti tecnologici	
F305 F306	 	Parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione esistenti e di progetto	
H103		Parcheggi privati	
F430		Stazioni Ferroviarie e Funiviarie	
L104		Impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti	
F808		Impianto per radiofrequenza	articolo 32
B101		Aree prevalentemente residenziali di antica formazione (zone B1)	articolo 14 e Allegato B
B102		Aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2 a)	articolo 15
B103		Aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2 b)	articolo 15
C101		Aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2 c)	articolo 15
B102		Aree prevalentemente residenziali in località Monte di Mezzocorona (zone B3)	articolo 16
B102		Edifici in aree prevalentemente residenziali in località Monte di Mezzocorona con potenzialità volumetrica massima del 10% del volume esistente (zone B3)	articolo 16
Z504		Piani Attuativi (vedi Elenco B in relazione) Piano di Lottizzazione	artt. 5 e 15 e Allegato A
Z503		Piano di Recupero	articolo 5
Z508		Piano guida per l'insediamento produttivo in loc. Zabiani	articolo 17
Z501		Piano Attuativo ai fini generali	articolo 5
D101		Aree per organismi produttivi industriali, artigianali e agroindustriali di livello provinciale esistenti (zone D1)	articolo 17
D102		Aree per organismi produttivi industriali, artigianali e agroindustriali di livello provinciale di progetto (zone D1)	articolo 17
D104	 	Aree per organismi produttivi industriali, artigianali e agroindustriali di livello locale (zone D2)	articolo 18
L108		Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)	articolo 19
L109		Indicazione della concessione mineraria "Valfredda" (acque minerali)	
E104 E104	 	Zone agricole E1p, E2p di pregio del PUP	articolo 20
E104 Z305		Zone agricole E2pRS di pregio del PUP in area di rispetto storico	articolo 20bis
E110 E109 E103	 	Zone agricole E1, E2	articolo 20ter
E106		Boschi	articolo 21
E107		Pascoli	articolo 22
F803		Centrale idroelettrica	articolo 23
F805		Depuratore	articolo 24
E106 Z602		Ex-discarica inerti in località Maso Nuovo	articolo 25
E108		Suoli sterili e/o non produttivi	articolo 26

Z604		Siti bonificati	articolo 26bis
F303		Verde di protezione e di arredo	articolo 40bis
Z312		Ambiti fluviali di interesse ecologico	articolo 39ter
G101		Fascia di rispetto cimiteriale	articolo 7
F801		Attrezzature servizi cimiteriali	articolo 7bis
G109 G110	 	Fascia di rispetto dei depuratori (Tipo A e B)	articolo 24

	Sf min mq	If max mc/mq	Rc max %	Sd min %	H max m	Ds min m	Lf max m
zone B3	700	1,5(*)	30%	60%	7,50	5 (**)	15

(*) Per i fabbricati contraddistinti da *** (asterisco) nella Tav. 2 B del PRG è ammesso un aumento di volume V fino a un massimo del 10 % di quello esistente alla data del 10.01.2005 (1° adozione PRG 2004).

(**) Vale per le strade esistenti. Il PRG non prevede strade da potenziare o di progetto in località Monte.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme della Sezione Quarta delle presenti NTA.

Ai fini del recupero abitativo degli edifici esistenti se ne consente il risanamento conservativo, la ristrutturazione, la demolizione con ricostruzione su medesimo sedime o su diverso sedime, con modifiche sia della attuale destinazione d'uso, sia dei valori dei parametri edificatori esistenti, ovviamente nei limiti massimi consentiti dalla tabella sopra esposta. Nel caso di demolizione con ricostruzione e di sopraelevazione nei limiti previsti dalle presenti Norme, si applicano le disposizioni attuative di cui all'Allegato E - "Disposizioni in materia di distanze" delle presenti Norme.

Le nuove coperture saranno sempre a falde e dotate di manti in cotto. E' consentito realizzare finestre in falda e anche abbaini, purché di tipo tradizionale a due falde, non più larghi di m. 2,00, non più alti della quota più elevata della copertura, in numero contenuto (massimo 3 abbaini per falda) e comunque distanziati fra loro di almeno 3 m..

Per le distanze minime tra edifici e dai confini si veda l'art. 3 dell'**Allegato E in Appendice**.

16bis. Sopraelevazione di edifici esistenti nelle zone B2 e B3 a fini abitativi

Per gli edifici che si trovano a distanza inferiore dei 10 m da altri edifici, ma comunque superiore a 6 m e presentino un distacco minimo dai confini di 3,00 m, l'eventuale sopraelevazione deve essere finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti.

Per tutti gli edifici residenziali esistenti nelle **zone B2 e B3** alla data di entrata in vigore del PRG denominato "Variante 2011" approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n.1501 del 13 luglio 2012, ai fini del recupero abitativo dei sottotetti esistenti e nell'ottica del risparmio di territorio, è consentita, per una sola volta, la sopraelevazione sul sedime esistente, al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti, alle seguenti condizioni:

- la parte in sopraelevazione rispetti le distanze di 6,00 m dalle pareti antistanti degli edifici esistenti e di 3,00 m dai confini e comunque nei limiti edilizi di ciascuna zona;
- la sopraelevazione è consentita nel limite volumetrico strettamente necessario per l'ampliamento di unità abitative esistenti e/o per la realizzazione di nuove unità abitative: queste ultime si dovranno sviluppare su di un unico piano (escludendo con ciò la tipologia dell'alloggio "duplex") o con altezze tali da consentire l'inserimento di soppalchi con funzione abitativa permanente;
- l'altezza minima interna abitabile al piano sottotetto va misurata dalla quota del pavimento esistente finito, all'intradosso del cantiere.
- anche nell'ipotesi di sopraelevazione non in allineamento con le murature perimetrali, deve essere mantenuta una coerenza architettonica complessiva per l'intero edificio oggetto di sopraelevazione; le falde di copertura devono avere pendenze riferibili al contesto edilizio dell'intervento.

Subordinatamente alle medesime condizioni e limitazioni di cui al comma precedente, è altresì consentita la realizzazione di una o più unità abitative negli edifici privi di sottotetto (in quanto mansardati o ultimi di un edificio avente il tetto piano), purché l'alloggio sia destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno o più componenti del nucleo familiare residente nell'edificio oggetto di sopraelevazione.

17. Aree per insediamenti produttivi di livello provinciale (zone D1)

Le tavole 1 e 2 del PRG delimitano le aree destinate a insediamenti produttivi del settore secondario (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968) che il PUP definisce di livello provinciale e dove vigono i disposti dell'articolo 33 delle Norme di attuazione del PUP stesso.

In queste aree (**zone D1**) sono ammessi solo organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9 e si consente esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione industriale e artigianale di beni;

- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- realizzazione e uso di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
- commercializzazione dei prodotti aziendali.

Le aree produttive di livello provinciale sono distinte in:

- aree esistenti (quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione);
- aree di progetto (quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate).

Fatte salve tutte le altre norme, all'interno delle zone D1 è ammessa la realizzazione di servizi di interesse collettivo quali mense, bar, ristoranti, funzionali alle attività consentite in tali aree.

La presenza di complessi, singoli immobili residenziali e altri organismi ricettivi è vietata, al di fuori di una unità abitativa per organismo aziendale, la cui volumetria non deve superare i 400 mc e va inglobata negli immobili dedicati all'attività caratterizzante.

La realizzazione di volumi edilizi a servizio delle aziende produttive per soddisfare le esigenze abitative di dipendenti privi di propria abitazione autonoma è regolata dall'art. 3 dell'allegato 6 alla DGP n. 2023 del 3 settembre 2010, "Disposizioni attuative in materia di aree produttive del settore secondario concernenti le condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, i criteri per la realizzazione di foresterie, gli indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive".

Le lavorazioni chimiche nocive sono vietate e gli impianti produttivi devono essere attrezzati in modo da non produrre l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera secondo la legislazione vigente, e in particolare ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare della concessione edilizia o della attivazione di una SCIA.

Nel perimetro delimitato allo scopo nella zona D1 di Mezzocorona est, situata in località Zabiani, l'esecuzione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti sono ammessi solo in subordine alla formazione e all'approvazione di un apposito **piano-guida** (finalizzato al razionale utilizzo dell'area e alla sua qualificazione insediativa) che determinerà gli accessi e la viabilità interna, la maglia dei lotti funzionali, la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i caratteri fondamentali dell'edificazione, e quindi al rilascio di concessioni edilizie convenzionate.

Il **piano-guida** dovrà altresì prevedere:

- l'obbligo di cedere al Comune a titolo gratuito l'area necessaria alla viabilità pubblica di progetto;
- l'obbligo di cedere al Comune, a titolo gratuito il 20% della restante superficie territoriale St, da destinare a verde pubblico VP e a parcheggi pubblici PP.

Per gli interventi edilizi nelle zone D1 vigono i seguenti indici e parametri edificatori:

	Sf min mq	Rc max %	Sd min %	H max m	Ds min m	tipologie
zone D1	1000	50	30	12	7,50 (*)	P

(*) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP. n. 909/95 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.

Le attività commerciali insediabili nelle zone D1 sono regolamentate dall'art.4 della Sezione Quarta delle presenti NTA.

Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle dell'articolo 11.

Per le distanze minime tra edifici e dai confini si veda l'art. 4 dell'**Allegato E in Appendice**.

18. Aree per insediamenti produttivi e agroindustriali di livello comunale (zone D2)

Le tavole 1 e 2 del PRG delimitano le aree destinate a insediamenti produttivi del settore secondario di livello comunale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968), costituiti da organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9. In tali **zone D2** si distinguono:

- le zone **D2a**, dove - oltre a quelle contemplate nel precedente articolo 17 per le zone D1 di livello provinciale - si possono svolgere anche attività di deposito per prodotti e attrezzi agricoli e attività commerciali secondo le indicazioni dell'art.4 della Sezione Quarta delle presenti NTA.
- le zone **D2b**, che sono invece strettamente riservate alle attività agroindustriali e dove sono consentite soltanto attività di deposito, immagazzinamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con la presenza di organismi quali cantine e magazzini di frutta e ortaggi.

In entrambe le **zone D2** la presenza di complessi, singoli immobili residenziali e altri organismi ricettivi è vietata, al di fuori di una sola unità abitativa per organismo aziendale, la cui volumetria non deve superare i 400 mc e va inglobata negli immobili dedicati all'attività caratterizzante.

La realizzazione di volumi edilizi a servizio delle aziende produttive per soddisfare le esigenze abitative di dipendenti privi di propria abitazione autonoma è regolata dall'art. 3 dell'allegato 6 alla DGP n. 2023 del 3 settembre 2010, "Disposizioni attuative in materia di aree produttive del settore secondario concernenti le condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, i criteri per la realizzazione di foresterie, gli indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive".

Le lavorazioni chimiche sono pure vietate e gli impianti produttivi devono essere attrezzati in modo da non produrre l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera secondo la legislazione vigente, e in particolare ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare della concessione edilizia o della attivazione di una SCIA.

Fatte salve tutte le altre norme, all'interno delle **zone D2** è sempre ammessa la realizzazione autonoma di servizi di interesse collettivo quali mense, bar, ristoranti funzionali alle attività consentite in tali aree. Inoltre all'interno delle **zone D2** è altresì ammessa la realizzazione di bar con funzione autonoma nel limite dimensionale di 60 mq di superficie utile massima, aperta al pubblico.

Per gli interventi edilizi vigono i seguenti indici e parametri edificatori, validi per entrambe le zone D2:

	Sf min mq	Rc max %	Sd min %	H max m	Ds min m	tipologie
zone D2	1000	50	30	12 (*)	7,50 (**)	P

(*) Esclusi silos e altri impianti tecnici.

(**) Vale per le strade esistenti. Per quelle da potenziare o di progetto vanno rispettate le distanze minime fissate dalla DGP. n. 909/95 e ss.mm. o dal successivo art. 29 in caso di Viabilità comunale urbana.

Le dotazioni minime di parcheggio sono quelle dell'articolo 11.

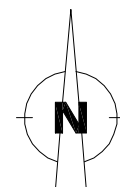
Per le distanze minime tra edifici e dai confini si veda l'art. 4 dell'**Allegato E in Appendice**.

La zona D2A "ex Distillerie Valdadige" sita in località Pineta, è vincolata alla seguente prescrizione (in cartografia riferimento normativo N.02): "In considerazione della destinazione ad uso Industriale/Commerciale, il sito non risulta inquinato. Il certificato di destinazione urbanistica, dovrà riportare la limitazione permanente dell'area ad uso Industriale/Commerciale e tale circostanza dovrà essere comunicata all'ufficio erariale competente".

18bis. Aree produttive D2c con carattere multifunzionale

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare sulle tavole 1 e 2 del PRG, con specifica variante cartografica, le aree destinate a insediamenti produttivi del settore secondario di livello comunale (zone D ai sensi del DM n. 1444/1968) aventi carattere multifunzionale, costituiti da organismi edilizi del tipo P del precedente articolo 9, nelle quali, oltre a quanto previsto dal precedente art.18, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio per ogni merceologia, ai sensi dell'art.4, comma 3. della Sezione Quarta delle presenti Norme. Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie

ESTRATTO PLANIMETRIA P.T.C.
SCALA 1:2000

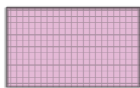


LEGENDA P.T.C.

- 

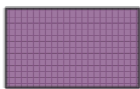
ZPP

Zona Produttiva provinciale

Art. 4
- 

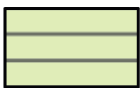
ZPL

Zona produttiva locale

Art. 5
- 

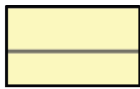
ZPLP

Zona produttiva locale di progetto

Art. 5-bis
- 

ZAP

Zona agricola di pregio

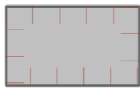
Artt. 2 e 2-bis
- 

ZA

Zona agricola

Artt. 2 e 2-bis
- 

Zona con specifico riferimento normativo

Art. 15
- 

Ex discariche RSU
- 

Fiumi e torrenti

Articolo 14. Attività ammissibili nelle zone multifunzionali

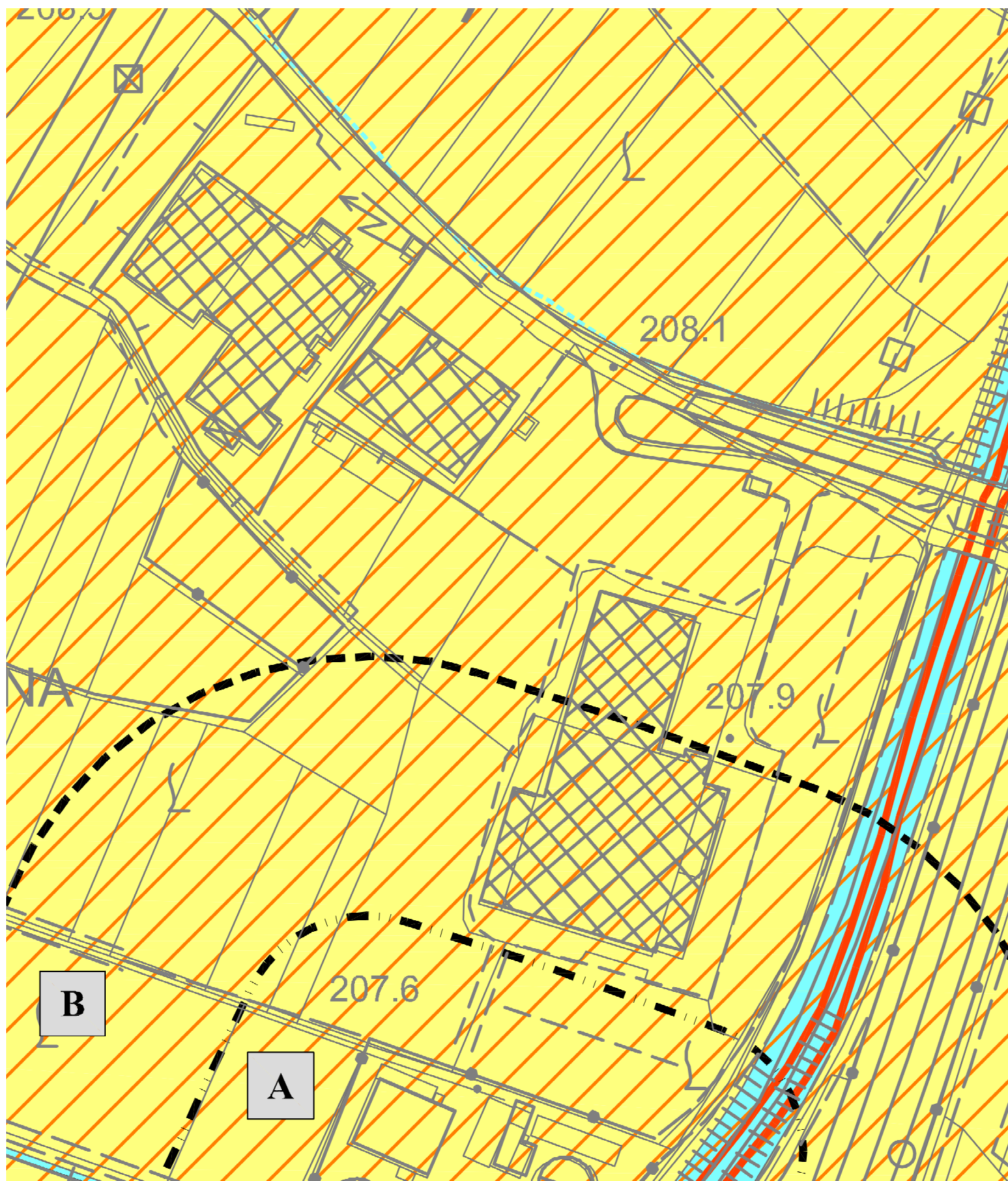
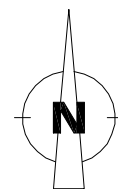
1. In coerenza con le prescrizioni dall'Articolo 5, nelle zone multifunzionali andrebbero ammesse solo le attività commerciali richiedenti una rilevante disponibilità di superfici e volumi.
2. Poiché le rilevanti dimensioni insediative dovrebbero costituire condizione essenziale per l'insediabilità delle attività anche nelle zone produttive a carattere multifunzionale, si suggerisce di stabilire un'adeguata soglia dimensionale minima d'ammissibilità riferita alla superficie utile lorda.
3. Attività di dimensioni inferiori a tale soglia dovrebbero essere ammesse solo mediante un progetto concordato (piano attuativo o permesso di costruire convenzionato) teso a perseguire obiettivi di riqualificazione urbana e territoriale oltre che d'interesse collettivo. Il progetto andrebbe sottoposto al parere obbligatorio sulla qualità architettonica della CPC, analogamente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b), numero 4) della legge urbanistica.
4. Negli edifici esistenti le cui dimensioni non consentono il raggiungimento della soglia definita al comma 3, l'insediamento di attività commerciali potrebbe essere autorizzato dal Comune anche senza piano attuativo o permesso di costruire convenzionato.
5. La presenza di unità residenziali connesse alle attività commerciali non dovrebbe essere ammessa.
6. Gli orientamenti espressi in questo articolo s'intendono accoglibili dai Comuni nel quadro delle proprie competenze ed entro i limiti delle norme e degli strumenti urbanistici sovraordinati.

Capo 5. Criteri orientanti particolari

Articolo 15. Zona produttiva provinciale a Mezzocorona, in località Zabiani

1. Il PSP-A prevede la riclassificazione della zona produttiva provinciale nel Comune di Mezzocorona, in località Zabiani, in area agricola di pregio e in zona produttiva locale.
2. Data la particolare sensibilità paesaggistica e ambientale del sito, è opportuno che l'assetto urbanistico della zona sia regolato da un piano guida con i seguenti obiettivi:
 - riorganizzazione complessiva del sito con particolare riguardo alla riqualificazione dei fronti stradali, degli spazi aperti a essi prospicienti e all'organizzazione degli accessi veicolari;
 - riqualificazione dell'edificio ex-Valman con caratteri adeguati al contesto rurale in cui è inserito;
 - integrazione, nel complesso delle costruzioni esistenti, di un edificio di alta qualità architettonica, in grado di porsi come "vetrina" della produzione agricola, vinicola e gastronomica locale;
3. L'esecuzione del piano attuativo andrebbe opportunamente coordinata con la realizzazione del previsto collegamento al casello dell'autostrada.
4. Dato il carattere strategico della zona, si suggerisce che il piano guida sia redatto in collaborazione con la Comunità di Valle.

ESTRATTO PLANIMETRIA P.R.G.
SISTEMA AMBIENTALE
SCALA 1:2000



LEGENDA PRG - SISTEMA AMBIENTALE

Z403  Confine comunale **vedi NTA**

A101  Centro storico

Z305  Aree di rispetto storico, ambientale e paesistico o soggette a tutela indiretta (Artt. 10 e 36 della Normativa Insediamenti Storici)

Z302  Aree di rispetto storico, ambientale e paesistico o soggette a tutela indiretta (Artt. 10 e 36 della Normativa Insediamenti Storici)

EDIFICI PARTICOLARI MERITEVOLI DI ATTENZIONE (Vedi elenco in relazione e Allegato C)

articolo 34

 Edifici di tipo X

 Edifici di tipo Y

 Verde privato di pregio

articolo 36

MANUFATTI ISOLATI, SITI ED ALTRI ELEMENTI DI RILEVANZA STORICO-ARTISTICA, SOCIOCULTURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO

articolo 37

Z320  Elementi già tutelati

Z318  Elementi non vincolati tutelati dal P.R.G.

 Muri a secco

Z303  Aree di interesse archeologico
Grado di tutela 02

articolo 38

Z102   Corsi d'acqua di superficie

Z104   Corsi d'acqua interrati

G115  Ambiti fluviali di Interesse Idraulico

articolo 39bis

AMBITI FLUVIALI DI INTERESSE ECOLOGICO

articolo 39ter

Z312  Ambiti fluviali di interesse ecologico

Z201  Aree di Tutela Ambientale

articolo 40

F808  Siti per antenne di Telecomunicazione

articolo 32

G101  Fascia di rispetto cimiteriale

articolo 7

G109  Fascia di rispetto dei depuratori Tipo A

articolo 7

G110  Fascia di rispetto dei depuratori Tipo B

L109  Indicazione della concessione mineraria "Valfreda" (acque minerali)

ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

- Z321  5 Burrone Giovannelli
- Z321  18 Castello di San Gottardo

BENI ARCHEOLOGICI RAPPRESENTATIVI

- Z311  T A48 Dos De la Forca
- Z311  T A49 Dosso di San Michele
- Z311  T A50 Drei - Cané
- Z311  T A51 Borgonuovo

ALTRE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (non numerate)

- Z311  T Alle Scalette
- Z311  T Caverna di San Gottardo
- Z311  T Ischia alta - Bosco della Pozza
- Z311  T Stabile "Alle Caneve"

BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI RAPPRESENTATIVI

- Z320  T171 Castello di San Gottardo

BENI AMBIENTALI

- Z314  014 Castello di San Gottardo
- Z314  016 Abete a candelabro (presso Malga Cràon)
- Z314  067 Maso Conci (loc. Cané)

- A48 Dos de la Forca
- A49 Dosso di San Michele
- A50 Drei – Canè
- A51 Borgonovo
- altre aree di interesse archeologico:
 - Alle Scalette
 - Caverna di San Gottardo
 - Centro storico
 - Ischia alta – bosco della Pozza
 - Stabile “Alle Caneve”
- beni architettonici e artistici rappresentativi:
 - T171 Castello di San Gottardo
- beni ambientali:
 - 014 Castello di San Gottardo
 - 016 Abete a candelabro (Malga Kraun)
 - 067 Maso Conci (Canè)

Per la tutela delle Invarianti e la specificazione della relativa disciplina d'uso, valgono le disposizioni dei precedenti artt. 37 e 38, nonché della vigente normativa di settore, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

39. Aree di protezione fluviale e Parco fluviale del Noce

Con riferimento alla tavola n.43 della Carta delle reti ecologiche e ambientali del PUP in scala 1:50.000, la tavola 3 del PRG delimita le aree di protezione dei principali corsi d'acqua presenti nel territorio comunale e il Parco fluviale del Noce come previsto dall'articolo 9bis dell'allegato B alla LP n. 7 del 07.08.03. Tali aree sono assoggettate ai criteri di tutela contenuti nel **Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche** (PGUAP) approvato con DPR 15.02.06, i cui ambiti e le cui finalità sono riportati nel paragrafo 5.5. della Relazione illustrativa del PRG.

Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976 n.18** e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare:

- i contenuti dell'art.9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n.11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.

Entro una distanza di m 10 dalle rive o dagli argini dei corsi d'acqua pubblici è comunque sempre vietato:

- costruire edifici;
- eseguire qualsivoglia opera di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei corsi d'acqua in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
- aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove eventualmente indicato dal PRG;
- accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
- procedere a escavazioni e estrazioni di inerti. Le cave eventualmente esistenti vanno cessate nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del PRG.

A prescindere dalle opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regolate dalla LP n. 28/1988 e successive modifiche, ogni intervento infrastrutturale e edilizio va accompagnato da uno studio di impatto ambientale la cui approvazione spetta al Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, dove vanno dimostrati l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione di opportune misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi non eliminabili.

39bis. Ambiti fluviali di interesse idraulico

Sulle tavole del Sistema ambientale di PRG, sono individuati con apposita grafia gli ambiti fluviali di interesse idraulico. Essi sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità

di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;
- non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico;
- non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.

39ter. Ambiti fluviali di interesse ecologico

Sulle tavole del Sistema ambientale e su quelle dei Sistemi insediativo e infrastrutturale di PRG, sono individuati con apposita grafia gli ambiti fluviali di interesse ecologico, necessari al fine di garantire o recuperare la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei corsi d'acqua, in sintonia con i criteri di tutela e salvaguardia degli Ambiti fluviali di cui alla parte VI^a del PGUAP.

In tali zone vanno regolati i flussi di nutrienti che dal territorio migrano al fiume tramite la protezione, valorizzazione e, se necessario, il ripristino delle zone riparie con vegetazione arborea o arbustiva igrofila. La fascia perifluviale, o zona riparia, è area di rifugio per molte specie animali terricole e ornitiche, e funge da corridoio di transizione e di propagazione di tali specie, aumentando in tal modo la connessione e la percolazione biologica degli animali tra i diversi tasselli dell'ecomosaico.

Fatta salva la distanza di metri dieci dal limite del demanio idrico provinciale come definito dalla L.P. 8 luglio 1976 n.18 e s.m., gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e dei percorsi ciclo-pedonali eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Non sono ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili.

All'interno degli ambiti fluviali ecologici con valenza mediore individuati dal PGUAP, sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore della Variante 2011 per opere pubbliche, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.

Per gli interventi ammessi negli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata e negli ambiti fluviali ecologici con valenza bassa, si rinvia direttamente alla parte VI^a del PGUAP, cap. VI.4, "Criteri di tutela e valorizzazione".

40. Aree di tutela ambientale

Con riferimento alla tavola n.43 della Carta delle tutele paesistiche del PUP in scala 1:50.000, la tavola 3 del PRG delimita le porzioni del territorio comunale dove vige la tutela ambientale ai sensi dell'articolo 11 delle Norme di attuazione del PUP.

Nelle aree sottoposte alla tutela ambientale qualsiasi intervento edilizio e/o urbanistico - qualora consentito dagli altri articoli delle presenti Norme - va autorizzato secondo le disposizioni della legislazione provinciale vigente in materia di tutela del paesaggio.

40.bis Zone destinate al verde di protezione e di arredo

1. Le zone destinate al verde di protezione e di arredo sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad essi funzionali. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e degli inquinamenti. Tali zone possono essere utilizzate per eventuali allargamenti stradali, per la localizzazione di piste ciclabili e per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, purché adeguatamente piantumati.

2. L'area localizzata in Località Ischia, individuata con specifico riferimento normativo sulle Tavole urbanistiche n. 2 - Foglio B, in scala 1:2000 (quadro 8) e n. 1 - Foglio A, in scala 1:5000, va considerata come spazio di verde attrezzato che dovrà mantenere una copertura arborea di almeno il 50% della superficie complessiva. Su di essa sono ammessi tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione ambientale redatto con il concorso del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia e con il benessere del Servizio Geologico provinciale.